



REPUBBLICA
ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

**CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA
VALUTAZIONE PERIODICA E ANNUALE
(a.s. 2025-26)**

Premessa

Il Collegio docenti, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia 07 ottobre 2010, n. 22-54/Leg “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo”, definisce nel presente documento modalità e criteri per la valutazione periodica e annuale ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’Esame di stato conclusivo del primo ciclo.

La valutazione

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati raggiunti dagli alunni in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio dell’Istituto.

Essa è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica dell’istituzione scolastica.

La valutazione, intermedia e finale, della capacità relazionale e degli apprendimenti, è effettuata collegialmente dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato.

Gli insegnanti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe di titolarità, mentre i docenti di religione cattolica e dell’attività alternativa alla religione cattolica partecipano alla sola valutazione di chi si avvale del relativo insegnamento.

La valutazione periodica e annuale della capacità relazionale e degli apprendimenti viene espressa con un giudizio globale e con giudizi sintetici per area di apprendimento (classi prime e seconde della scuola primaria) o per disciplina (classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e classi prime, seconde e terze della secondaria di primo grado).



REPUBBLICA
ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

CRITERI COMUNI PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Giudizio globale

Per formulare il giudizio globale, che prevede la descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello degli apprendimenti raggiunti, il Consiglio di classe tiene conto dei seguenti criteri generali:

- capacità relazionale espressa attraverso comportamento, socialità e rispetto delle regole;
- autonomia organizzativa, operativa e personale;
- impegno rilevato attraverso partecipazione e interesse, attenzione, puntualità nelle consegne;
- metodo di lavoro e di studio;
- progressione degli apprendimenti.

La valutazione della capacità relazionale è espressa all'interno del giudizio globale, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo.

Giudizi sintetici per area di apprendimento o disciplina

I giudizi sintetici per area di apprendimento o disciplina sono di competenza esclusiva del Consiglio di classe su motivata e documentata proposta del docente titolare dell'insegnamento, acquisito l'eventuale parere di docenti in compresenza, assistenti educatori, facilitatori o esperti esterni.

La formulazione del giudizio sintetico deve tenere conto dei seguenti criteri:

- acquisizione di competenze e abilità;
- conoscenza dei contenuti;
- conoscenza e uso dei linguaggi specifici;
- evoluzione del processo di apprendimento;
- crescita rispetto ai livelli di partenza;
- risposta agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- rielaborazione personale.

L'attribuzione dei giudizi sintetici nella classe prima della scuola primaria, al termine del primo quadrimestre, tiene prioritariamente conto dell'atteggiamento dell'alunno nei confronti dell'esperienza scolastica (partecipazione, interesse, impegno, relazione con i compagni e gli insegnanti) e dei progressi compiuti.

Il Consiglio di classe ha a disposizione per la valutazione collegiale degli alunni una scala di giudizi espressa in ordine decrescente: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE, NON SUFFICIENTE.

La voce NV (non valutabile) viene utilizzata quando non sussistono elementi sufficienti a consentire l'attribuzione di un giudizio sintetico in una o più discipline.

In caso di sospensione della valutazione in una o più discipline, se specificatamente prevista nel PEI (Piano educativo individualizzato), PEP (Progetto educativo personalizzato) o nel PDP (Percorso didattico personalizzato), non viene espresso alcun giudizio sulla scheda di valutazione (--), ma è necessario darne motivazione nel verbale di scrutinio.



REPUBBLICA
ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

SCUOLA PRIMARIA

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva e alla classe prima di scuola secondaria di primo grado

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, tenendo conto in particolare dell'andamento scolastico dell'alunno nel corso dell'anno, della costanza, dell'impegno sia a scuola sia a casa, delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti.

Solo in casi eccezionali di mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento e previa specifica motivazione comunicata alla famiglia, il Consiglio di classe, con deliberazione all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

In tal caso, la ripetizione dell'anno scolastico viene concepita come un intervento a tutela dell'alunno, al fine di ricostruire condizioni favorevoli di apprendimento e garantire tempi più adeguati ai suoi ritmi di sviluppo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale previsto dai piani di studio dell'Istituto.

Criteri di deroga al limite previsto di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico

Il Collegio docenti, preso atto di quanto prescritto dall'art. 4 comma 3) del "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e delle capacità relazionale degli studenti", ha deliberato nella seduta del 02 ottobre 2025 che il Consiglio di classe, per casi eccezionali, può derogare dal limite posto al numero di assenze facendo riferimento ai seguenti criteri:

- a) assenze per motivi di salute adeguatamente documentate da certificazione medica;
- b) assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, documentate e debitamente motivate (lutto di parente stretto, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, provvedimenti dell'autorità giudiziaria ...);
- c) assenze dovute a partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche di livello debitamente documentate;
- d) assenze dovute a partecipazione ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo debitamente documentate;
- e) assenze per alunni, figli di famiglie itineranti (es. circensi, giostrai, lavoratori stagionali...), previa consegna obbligatoria del percorso didattico in corso.

Tutte le circostanze indicate saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.



REPUBBLICA
ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Si precisa che tali deroghe sono sempre subordinate alla valutazione pedagogica e didattica del Consiglio di classe e, per essere concesse, non devono far venir meno l'effettiva possibilità di valutazione dei percorsi e degli esiti didattici e formativi degli alunni.

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo

Ogni docente propone un giudizio sintetico per la propria disciplina, desumendolo dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante i due quadrimestri e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati dallo studente nel corso dell'anno scolastico. La proposta di giudizio sintetico viene assunta e deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe.

Il Collegio dei docenti, pur nel rispetto dell'autonomia del Consiglio di classe (organo decisionale per quanto riguarda la valutazione), stabilisce i seguenti criteri di uniformità nell'assunzione delle deliberazioni di ammissione/non ammissione:

- a) l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo è prevista per gli studenti che abbiano ottenuto, a maggioranza del Consiglio di classe, una valutazione "complessivamente sufficiente".

L'espressione "complessivamente sufficiente" non va intesa come media aritmetica, ma come giudizio complessivo che tenga conto anche dei progressi di apprendimento compiuti. Il Consiglio di classe valuta "complessivamente sufficiente" lo studente che abbia ottenuto il giudizio sintetico di "non sufficiente" in non più di 3 (tre) discipline.

In caso di studenti con proposte di giudizio disciplinare "non sufficiente" superiori a 3 (tre), il Consiglio di classe può comunque ratificare, con votazione a maggioranza, l'ammissione, valutando una possibilità di maturazione e maggiore responsabilizzazione dello studente. Nel caso di modifica da parte del Consiglio di classe della proposta di valutazione dell'insegnante titolare, nel verbale dello scrutinio dovrà essere segnalato il voto di Consiglio.

Per l'ammissione all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo sono necessari inoltre i seguenti requisiti:

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
 - aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
- b) la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo viene deliberata dal Consiglio di classe a maggioranza, con adeguata motivazione. È prevista per studenti che presentano un numero di insufficienze tali da comportare:
 - lacune nelle abilità fondamentali;
 - mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;



REPUBBLICA
ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

- mancati progressi rispetto al livello di partenza, nonostante gli interventi di recupero attivati;
- inadeguato livello di maturazione personale;
a seguito di scarso interesse e limitata partecipazione alle attività didattiche in aula, assenza di impegno e mancato studio sistematico delle discipline.

Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale per i soli studenti ammessi all’Esame di stato conclusivo del primo ciclo.

Tale certificazione, responsabilità collegiale dell’intero Consiglio di classe, viene elaborata sulla base del percorso didattico ed educativo dello studente e dei traguardi di competenza raggiunti nell’apprendimento.

Per ciascuna delle competenze chiave europee va espresso un livello unico (iniziale, base, intermedio, avanzato), definito non sulla base delle singole valutazioni disciplinari, ma a partire dalle competenze effettivamente manifestate dallo studente e rilevate da osservazioni in compiti di realtà, attività interdisciplinari, progettualità ed esperienze laboratoriali.

Per studenti con PEI, PEP o PDP la certificazione viene redatta in coerenza con quanto espresso nei rispettivi documenti.

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON SPECIFICHE SITUAZIONI FORMATIVE

Valutazione studenti con bisogni educativi speciali

La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali viene effettuata in coerenza con il PEI (Percorso educativo individualizzato) o PEP (Progetto educativo personalizzato) e con gli elementi valutativi acquisiti a cura del Consiglio di classe da figure di supporto (assistanti educatori, facilitatori...).

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti e serve a mettere in evidenza i progressi dello studente in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali e ad evidenziare i traguardi raggiunti, valorizzando le risorse personali.

A livello globale, la valutazione tiene in considerazione:

- la situazione di partenza degli studenti;
- i risultati raggiunti e le competenze acquisite nei propri percorsi di apprendimento;
- i progressi evidenziati in itinere relativamente all’apprendimento, alla maturazione personale e all’impegno profuso.



REPUBBLICA
ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Valutazione studenti stranieri

Per gli studenti stranieri di recente immigrazione, la valutazione avviene sulla base di quanto previsto dal PDP (Piano didattico personalizzato) ed è rivolta in modo particolare, ma non esclusivo, a verificare i progressi nella conoscenza della lingua italiana, prendendo in considerazione il livello di partenza dello studente, il processo e le potenzialità di apprendimento, la motivazione e l'impegno.

Al fine di favorire il processo di apprendimento della lingua italiana, per gli studenti stranieri è opportuno programmare percorsi individualizzati, ricorrendo alla riduzione temporanea del numero delle discipline proposte, secondo le indicazioni del “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti”.

Nel caso di studenti provenienti da altro Stato che si iscrivono all'Istituto in corso d'anno, il Consiglio di classe, sulla base delle prime osservazioni effettuate, può deliberare per il solo “quadrimestre di arrivo” la sospensione della valutazione nelle singole discipline, motivandola ed esprimendo solamente il giudizio globale descrittivo, in cui deve essere specificato il processo di inserimento dell'alunno.

Valutazione studenti trasferiti da scuola italiana in prossimità della conclusione del quadrimestre

Nel caso di studenti trasferiti da scuola italiana in prossimità della conclusione del quadrimestre, l'Istituto acquisisce dalla scuola di provenienza la documentazione necessaria per garantire la continuità didattica e la corretta rilevazione delle competenze acquisite.

La valutazione tiene conto del percorso già svolto nella scuola di provenienza sulla base della seguente documentazione:

- valutazioni conseguite nelle discipline nel corrente anno scolastico;
- eventuali piani individualizzati o personalizzati o altri documenti relativi all'area dei bisogni educativi speciali.

Valutazione studenti che assolvono l'obbligo di istruzione tramite l'istruzione parentale

La valutazione dello studente che assolve l'obbligo di istruzione in Trentino, ma al di fuori del sistema educativo provinciale, avviene, come disposto dall'articolo 32 della Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5, al termine di ogni anno scolastico tramite un esame di idoneità finalizzato ad accertare gli apprendimenti.

Criteri e modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità

L'esame di idoneità si svolge entro il 30 giugno, secondo il calendario definito dall'Istituto.

• Classi della scuola primaria e classe prima della scuola secondaria di primo grado

La Commissione è costituita da due insegnanti ed è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

REPUBBLICA
ITALIANAPROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

L'esame consiste nella valutazione del percorso effettuato dall'alunno, al fine di verificare le competenze relative ad ognuna delle aree di apprendimento previste per il primo biennio o delle discipline per i bienni successivi, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

<i>Lingua italiana</i>	Prova scritta + prova di lettura e comprensione del testo
<i>Matematica</i>	Prova scritta
<i>Colloquio pluridisciplinare</i> sulle competenze acquisite dall'alunno nelle materie non oggetto delle prove scritte	

In tale contesto è valorizzato il materiale didattico prodotto dall'alunno durante l'anno scolastico in coerenza con il Progetto educativo presentato e con i Piani di studio provinciali.

• **Classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado**

La Commissione, nominata su designazione del Collegio docenti, è composta dai docenti corrispondenti al Consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal Dirigente scolastico o da suo delegato sulla base di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 3 del Decreto 08 febbraio 2021, n. 5 “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”.

L'esame consiste nella valutazione del percorso effettuato dallo studente, al fine di verificare le competenze relative ad ognuna delle discipline previste dai Piani di studio provinciali, secondo la seguente tabella:

<i>Lingua italiana</i>	Prova scritta
<i>Matematica</i>	Prova scritta
<i>Lingua inglese</i>	Prova scritta
<i>Colloquio pluridisciplinare</i> sulle competenze acquisite dallo studente nelle materie non oggetto delle prove scritte	

In tale contesto è valorizzato il materiale didattico prodotto dallo studente durante l'anno scolastico in coerenza con il Progetto educativo presentato e con i Piani di studio provinciali.

Approvato dal Collegio docenti con deliberazione n. 15 del 18 dicembre 2025.